



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Niccolò Calvani	Presidente relatore
dr. Roberto Monteverde	Giudice
dr.ssa Laura Maione	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1685/2016 tra le parti:

ATTORE

CURATELA FALLIMENTO N. [REDACTED] SRL, p. IVA [REDACTED]

- difesa: avv. [REDACTED] cf [REDACTED]
- domicilio: [REDACTED] presso il difensore

CONVENUTI

E [REDACTED] B [REDACTED], cf [REDACTED]

R [REDACTED] N [REDACTED], cf [REDACTED]

- difesa: avv. [REDACTED], cf [REDACTED]
- domicilio: via [REDACTED], presso il difensore

TERZO CHIAMATO

A [REDACTED], cf [REDACTED] contumace

OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.



Decisa nella camera di consiglio del 17/3/2020 sulle seguenti conclusioni:

Attore: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza:

a) accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. B [REDACTED] E [REDACTED] quale amministratore di diritto della società fallita N [REDACTED] Srl e della Sig.ra R [REDACTED] quale amministratrice di fatto della predetta N [REDACTED] srl, ex art 146 LF per tutti i motivi sopra meglio esposti, condannare quest'ultimi in via principale in solido tra di loro, in via subordinata in relazione alle reciproche responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società e conseguentemente dalla curatela a causa della loro condotta, danni che si quantificano nella somma di euro 150.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che all'esito dell'istruttoria sarà ritenuta di giustizia, somma da determinarsi anche a mezzo di apposita CTU ovvero da liquidarsi in via equitativa dal Tribunale adito, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di produzione del danno fino al momento del saldo.

b) accertata esistenza del credito della curatela verso il Sig. B [REDACTED] E [REDACTED] e conseguentemente a tale accertamento, revocare ovvero dichiarare inefficace nei confronti della Curatela del Fallimento N [REDACTED] srl, ai sensi dell'art.2901 c.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 11 maggio 2015 (repertorio 90534/26321) proveniente dal Notaio, Dott. [REDACTED], trascritto in data 27 maggio 2015 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di [REDACTED] al numero 1220 Registro Particolare ed al numero 1710 Registro Generale, atto con il quale il Sig. E [REDACTED] B [REDACTED] ha conferito nel fondo patrimoniale costituito con la moglie le sua quota di ½ delle seguenti unità immobiliari e limitatamente a queste ultime:

- Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED], catasto Terreni del [REDACTED] foglio 5, particella 77. Loc. [REDACTED]
- Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] catasto Terreni del [REDACTED] foglio 5, particella 78, [REDACTED];
- Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] catasto Terreni del Comune di [REDACTED], foglio 5, particella 532, [REDACTED];
- Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] catasto Terreni del Comune di [REDACTED] foglio 10, particella 707, [REDACTED];
- Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED], catasto Terreni del [REDACTED], foglio 10, particella 709, [REDACTED]



- Unità immobiliare sita nel [REDACTED], catasto Fabbricati del [REDACTED] foglio 10, particella 533, subalterno 1, C6, [REDACTED]
 - Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED] foglio 10, particella 533, subalterno 2, A3 Via U. Mantero;
 - Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED], catasto Terreni del Comune di [REDACTED], foglio 5, particella 436, Loc. [REDACTED]
 - Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] catasto Terreni del Comune di [REDACTED] foglio 5, particella 716, Loc. [REDACTED]
 - Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED] foglio 5, particella 350, C2, Loc. [REDACTED];
 - Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED], foglio 5, particella 568, subalterno 1, C6, Via U. [REDACTED];
 - Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED] foglio 5, particella 568, subalterno 2, A2, Via [REDACTED]
 - Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED], foglio 5, particella 568, subalterno 3, A3, Via [REDACTED];
 - Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED] foglio 5, particella 568, subalterno 4, C6, Via [REDACTED];
 - Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] catasto Terreni del Comune di [REDACTED], foglio 5, particella 566;
 - Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED], catasto Terreni del Comune di [REDACTED] foglio 10, particella 101, [REDACTED];
 - Unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED], catasto Terreni del Comune di [REDACTED] foglio 10, particella 105, Loc. [REDACTED]
- relativamente agli immobili descritti al punto 17 dell'atto di narrativa;
il tutto con ordine al conservatore, con esonero di responsabilità, di trascrivere l'emananda sentenza.
- c) Con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente giudizio.



In via istruttoria, per l'ammissione delle prove chieste con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 CPC.

Convenuti: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, provvedere come segue:

NEL MERITO

in via principale: rigettare le domande tutte avanzate nei loro confronti dall'attrice Curatela del Fallimento N[REDACTED] s.r.l. in quanto infondate, in fatto e in diritto, oltre che non provate, mandando assolti i convenuti conchiudenti B[REDACTED] E[REDACTED] e N[REDACTED] R[REDACTED];

sempre in via principale: al fine di ottenere la liberazione dei convenuti dalle pretese dedotte dall'attore, accertare e dichiarare che la chiamata in causa A[REDACTED] R[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED]10 ha svolto fin dalla costituzione della società e, comunque, a decorrere dal 13/8/2010 le funzioni e ricoperto la qualifica di amministratore di fatto della società N[REDACTED] s.r.l. e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la stessa è l'unica e diretta responsabile degli asseriti danni subiti dal fallimento N[REDACTED] s.r.l. Per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi la chiamata A[REDACTED] R[REDACTED], in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, a corrispondere quanto eventualmente dovuto in favore della Curatela del Fallimento N[REDACTED] s.r.l. per i (contestati) titoli dedotti in atto di citazione. Dichiararsi, comunque, tenuta e condannarsi la chiamata A[REDACTED] R[REDACTED] a manlevare e tenere indenne i convenuti da ogni richiesta attorea nonché a risarcire i danni che i convenuti dovesse subire in conseguenza di eventuali accertati inadempimenti o responsabilità della stessa chiamata A[REDACTED] R[REDACTED].

Vinte, in ogni caso, le spese di causa con addebito degli accessori come per legge.



Fatto e processo

Il curatore del Fallimento N [REDACTED] Srl - costituita nel settembre 2009, partecipata da E [REDACTED] B [REDACTED] (65%) e dalla F [REDACTED] Srl (35%) e amministrata da B [REDACTED], dichiarata fallita con sentenza n. 6/15 del Tribunale di Livorno in data 28/1/2015 – riferisce che a decorrere dal 2011 è stata omessa pressoché integralmente la tenuta delle scritture contabili nonché la presentazione di denunce fiscali, con ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2010.

Da questo quadro di totale assenza di elementi contabili derivano conseguenze pregiudizievoli per la società, quali l'impossibilità di ricostruire (e quindi esigere il pagamento de) i crediti vantati verso terzi, iscritti nel 2010 per € 75.372, o di avere notizie delle rimanenze, appostate in quell'anno al valore di € 39.650 e successivamente, secondo dichiarazioni rese da B [REDACTED], trasportate in un magazzino di proprietà di terzi, al quale il curatore non ha avuto accesso non disponendo della chiave, e comunque non riscontrabili in assenza di un registro di beni ammortizzabili o altro elenco anche informale.

Nello stato passivo del Fallimento si sono insinuati i lavoratori dipendenti, l'Erario e gli Istituti previdenziali / assistenziali (per un totale – al momento della introduzione della lite – di € 118.740,64, cui poi si è aggiunta altra domanda per € 7.672,00, a fronte di un attivo pari a zero); ma è verosimile che altri creditori si aggiungeranno in seguito, non avendo potuto il curatore, di nuovo per la totale assenza di scritture, inviare le comunicazioni previste dall'art. 92 LF.

In conclusione E [REDACTED], con la sua gestione, avrebbe provocato a N [REDACTED] un danno di difficile quantificazione e, quindi, da liquidare equitativamente, per il quale chiede la condanna del convenuto al risarcimento per somma indicata pari ad € 150.000 oltre rivalutazione e interessi – o per quella diversa di giustizia.

In secondo luogo, il curatore riferisce che B [REDACTED] ha costituito con la moglie R [REDACTED] N [REDACTED] un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e vi ha conferito i diritti di comproprietà su 17 immobili (terreni e fabbricati), ricevuti per via ereditaria; ritenendo tale conferimento effettuato per sottrarre quei beni alle ragioni dei creditori, ne chiede la revoca ai sensi dell'art. 2901 CC - con riserva di separata azione revocatoria o per simulazione di altro atto di vendita di un diverso immobile.



Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande.

Con riferimento all'azione di responsabilità, B [REDACTED] - dopo aver dettagliatamente riferito vicende che hanno preceduto e seguito la costituzione di N [REDACTED] Srl - afferma in sostanza di non essere responsabile del dissesto della società in quanto suo amministratore solo formale: egli infatti, anche per motivi di salute, aveva delegato l'amministrazione della società e la tenuta della contabilità ad altra persona nella quale riponeva la massima fiducia, tale A [REDACTED] R [REDACTED] che partecipava del capitale di N [REDACTED] a mezzo della F [REDACTED], sua fiduciaria. Ogni atto di gestione sarebbe pertanto da imputare alla Rella quale amministratrice di fatto e, da ciò, discenderebbe l'infondatezza della domanda nei confronti del B [REDACTED] - o, quanto meno, l'obbligo della R [REDACTED], a tale scopo chiamata in causa, di tenere il convenuto indenne da ogni pregiudizio economico.

Per quanto riguarda l'azione revocatoria, anch'essa sarebbe infondata: sia per l'insussistenza di un credito in capo al Fallimento, sia per la mancanza di un danno e della conoscenza dello stesso da parte dei coniugi B [REDACTED] - N [REDACTED] che hanno unicamente voluto destinare un patrimonio ereditato ai bisogni della famiglia.

A [REDACTED] R [REDACTED] è rimasta contumace. Con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 CPC il Fallimento attore, preso atto delle difese dei convenuti relative alla gestione di N [REDACTED], ha esteso la domanda nei confronti della terza chiamata in causa.

Acquisita la documentazione prodotta, esperito inutilmente un tentativo di mediazione, ammesse prove testimoniali chieste da B [REDACTED] - di cui una assunta, con decadenza del convenuto dall'assunzione della rimanente - il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche, e rimesso la causa al collegio per la sentenza.

Motivi della decisione

1) L'azione risarcitoria.

La responsabilità dell'AU B [REDACTED] è palese: aver gestito per anni una società senza tenere alcuna delle scritture contabili obbligatorie per legge è evidentemente condotta quanto meno colpevole e fonte di obbligo risarcitorio.

Il danno sussiste con certezza: già il fatto di non poter recuperare alcuno dei beni registrati nell'ultimo bilancio come rimanenze di magazzino, per



l'impossibilità di reperirle, o di quelli indicati nel 2010 come crediti, non potendo essere individuati i debitori, è da considerare danno, in assenza di qualsivoglia spiegazione fornita dall'AU o risultante dalla – inesistente – documentazione.

Più in generale, l'omissione totale della contabilità consente di utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo stesso sbilancio fallimentare, che, per la carenza detta, non può essere in alcun modo spiegato e ricondotto ad attività svolta nell'interesse della società (Cass. SU 9100/2015, Cass. 38/2017 e, ora, art. 2486 CC novellato dal CCII).

Posto che il passivo fallimentare ammonta ad € 126.412,64, secondo la documentazione agli atti, e non risulta attivo, è possibile determinare il risarcimento dovuto nella somma di € 130.580, pari al suddetto sbilancio maggiorato della rivalutazione monetaria dalla data del fallimento ad oggi.

La difesa del convenuto, sull'azione di responsabilità, è inefficace: sia perché l'assunzione ed il mantenimento della titolarità della carica di amministratore impediscono di riversare su altri, seppure si fossero ingeriti nell'amministrazione della società, la responsabilità della gestione stessa - l'AU può e deve estromettere soggetti non titolati da qualunque ingerenza e, in caso contrario, si assume il rischio degli effetti degli atti di tali "amministratori di fatto"; sia perché, nel caso di specie, l'unica testimonianza raccolta non ha fornito alcun elemento di prova utile.

La deposizione della teste V [REDACTED] infatti, risulta generica ("*c'era un commercialista esterno di Livorno al quale erano mandati i documenti contabili*") e irrilevante: perché l'amministrazione di una società non si esaurisce nella gestione della contabilità; un amministratore può anche delegare gli adempimenti contabili ma non perde per questo il suo potere-dovere di tenere sotto controllo i conti e la corretta tenuta delle scritture obbligatorie; inoltre è inconferente ("*la dr.ssa R [REDACTED] veniva tutti i giorni in azienda ... aveva molti contatti, per cui spesso era lei a parlare con clienti e fornitori ... era sempre presente, B [REDACTED] no*"): perché per essere considerata amministratore di fatto, occorrerebbe la prova del compimento da parte sua di atti tipici (e tale non è il fatto di "*parlare con clienti e fornitori*", né aver tenuto il colloquio di lavoro per l'assunzione della stessa V [REDACTED]), continuati e sistematici (Cass. 4045/2016).

Quanto a B [REDACTED], aver svolto la sua funzione di amministratore senza curarsi della contabilità, senza andare in azienda e lasciando che qualcun



altro “*parlasse*” con clienti e fornitori non elimina né riduce, semmai aumenta la sua responsabilità.

Né una diversa conclusione può trarsi dall’atto datato 13/8/2010 (doc. 1 di parte convenuta), con il quale B█████ avrebbe delegato alla R█████ molteplici attività di gestione relative alla N█████; tale atto, integrante un contratto di mandato, è infatti sottoscritto dal solo B█████ e non vi è alcuna prova che esso sia stato accettato e neppure conosciuto dalla mandataria.

In conclusione, non vi sono elementi per ritenere R█████ amministratrice di fatto e, di conseguenza, responsabile del danno: per giungere a diversa conclusione, invero, occorrerebbe la prova del compimento da parte sua, in via sistematica e non occasionalmente, di atti tipici di gestione.

La domanda di risarcimento svolta dal Fallimento dev’essere accolta, per l’importo sopra indicato, nei confronti del solo E█████ B█████, la cui domanda di regresso nei confronti di A█████ R█████ va respinta.

*

2. L’azione revocatoria.

L’atto di disposizione del patrimonio personale – datato 11/5/2015 e, quindi, successivo alla dichiarazione di fallimento di N█████ - è documentato oltre che pacificamente riconosciuto dai convenuti.

I coniugi B█████ – N█████ contrastano la domanda affermando piuttosto l’insussistenza (A) di un credito in capo al Fallimento, (B) di un danno e (C) della sua conoscenza da parte loro.

Gli assunti difensivi sono da respingere.

Sul punto A: la qualifica di creditore che legittima l’azione revocatoria non deve essere pacifica, riconosciuta o affermata con sentenza passata in giudicato, ben potendo essere, al contrario, oggetto di controversia; purché abbia un fondamento apprezzabile. Nel nostro caso, non solo tale fondamento è tanto apprezzabile da essere affermato in questa sentenza, ma lo stesso convenuto lo aveva riconosciuto.

B█████, infatti, in data 17/9/2013 sottoscrisse una scrittura (doc. 4c di parte attrice) nella quale proponeva, per definire posizioni di debito / credito sue personali e della moglie N█████ nei confronti di N█████, di cedere l’intera sua partecipazione e trasferire alla società il suo diritto di proprietà su un immobile sito a ██████ nonché l’attività di commercio ambulante: ed è chiaro che, se la proposta era formulata in termini di cessione



a favore di N. [REDACTED] la posizione dei coniugi E. [REDACTED] – N. [REDACTED] verso la società doveva essere assai più di debito che di credito.

Da ultimo, B. [REDACTED] afferma di aver versato alla società, come socio e a titolo di finanziamento, la complessiva somma di € 92.313,64: argomento non utile, posto che non è stata tempestivamente formulata alcuna eccezione di compensazione e che gli stessi documenti attestanti il finanziamento sono stati prodotti tardivamente, con la terza memoria istruttoria.

Sul punto B: rendere indisponibile un proprio consistente patrimonio immobiliare rappresenta sicuramente un pregiudizio per i creditori (Cass. 29727/2019), diminuendo se non azzerando la possibilità di questi ultimi di soddisfarsi sui beni del debitore e non avendo B. [REDACTED] neppure indicato con quali ulteriori beni di sua proprietà potrebbe far fronte al debito verso la curatela.

Sul punto C: la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito (Cass. 9798/2019), talché, ai fini dell'art. 2901 CC, è sufficiente la conoscenza da parte del debitore del possibile pregiudizio per i creditori, non occorrendo che ad essa partecipi anche l'altro contraente (Cass. 13343/2015).

Tale conoscenza sussiste ogni qual volta il debitore sia consapevole che l'atto dispositivo è tale da essere potenzialmente pregiudizievole per i creditori. Nella fattispecie, la sottrazione dell'intero patrimonio immobiliare alla generica garanzia personale integra sicuramente il requisito della *scientia damni*, essendo impensabile che B. [REDACTED] abbia costituito un fondo patrimoniale (per l'appunto, dopo la dichiarazione di fallimento della società di cui era AU) ai sensi degli art. 167 e ss. CC, senza sapere che l'effetto di quell'atto sarebbe stata proprio la sottrazione dei beni alle pretese di chi vantasse nei confronti suoi (o della moglie) crediti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In conclusione, ricorrono tutti i presupposti per dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento N. [REDACTED] Srl l'atto di costituzione di fondo patrimoniale.

Le domande sono accolte nei termini indicati.



Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, anticipate e prenotate a debito dello Stato, essendo il Fallimento attore ammesso al patrocinio gratuito; l'obbligo solidale della N. [REDACTED] è limitato al 50% del rimborso totale dovuto all'Erario, risultando ella soccombente solo in relazione alla domanda revocatoria.



P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:

1. condanna E ■ E ■ a pagare al Fallimento N ■ Srl la somma di € 130.580 a titolo di risarcimento del danno;
2. rigetta ogni domanda nei confronti di A ■ R ■;
3. dichiara inefficace nei confronti del Fallimento N ■ Srl l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, posto in essere da E ■ B ■ e R ■ N ■ in data 11/5/2015 per notaio Patané, repertorio n. 90534/26321, trascritto in data 27/5/2015 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sarzana al numero 1220 Registro Particolare ed al numero 1710 Registro Generale, limitatamente al conferimento da parte di B ■ della sua quota di proprietà del 50% sulle seguenti unità immobiliari:





4. condanna E■■ B■■■■■■■ e R■■■■■■■ N■■■ in solido tra loro ma con limitazione dell'obbligo solidale della N■■■ al 50% del totale dovuto, a rifondere allo Stato le spese da questo anticipate e prenotate a debito.

Firenze, 17 marzo 2020

Il presidente estensore
dr. Niccolò Calvani

